



Invalidità civile e handicap

Guida ai diritti

L'invalidità civile

La legge definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni psico-fisiche, congenite o acquisite, non dipendenti da cause di guerra, di servizio o di lavoro, che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, sono considerati mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantasettenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.



Il grado di invalidità

La legge considera diverse soglie di invalidità in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici:

- **33,3%** è la soglia minima di invalidità e dà diritto ad ottenere gratuitamente protesi e ausili ortopedici;
- **dal 46%** in poi si ha diritto all'iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'impiego per l'assunzione agevolata al lavoro;
- **dal 51%** le lavoratrici e lavoratori possono fruire ogni anno di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni, anche in maniera frazionata;
- **dal 74%** è riconosciuta la qualifica di invalido civile parziale e si ha diritto al pagamento di un assegno mensile;
- **dal 75%** (solo per lavoratori dipendenti – No Autonomi) è riconosciuta una maggiorazione contributiva di due mesi all'anno
- con il **100%** è riconosciuta la qualifica di invalido totale e si ha diritto al pagamento della pensione d'invalidità.

Qualora la competente Commissione sanitaria abbia accertato che l'interessato si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o a non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha diritto all'indennità di accompagnamento.

La domanda

Le domande in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e collocamento mirato, devono essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica attraverso gli uffici del Patronato ITAL UIL. Il certificato medico deve essere preventivamente compilato e inviato telematicamente dal "medico certificatore" secondo le procedure telematiche messe a disposizione dall'INPS.

La visita medica

La Commissione medica ASL fissa la data e le modalità della visita medica e la comunica all'interessato. Qualora il soggetto sia impossibilitato per motivi di salute a recarsi alla visita medica potrà richiedere una visita domiciliare. Per i soggetti con patologie oncologiche è previsto un accertamento accelerato dell'invalidità civile che deve essere effettuato dall'apposita commissione medica entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato.

La visita medica di revisione

Nel caso siano previste visite di revisione per la verifica di invalidità civile e per handicap, i soggetti interessati conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (quindi anche i permessi e i congedi lavorativi), senza perdere il diritto in attesa del nuovo accertamento. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'INPS (non più della ASL o del cittadino).



L'aggravamento

Il soggetto, già riconosciuto invalido civile, che riscontri un peggioramento delle patologie che hanno dato titolo al riconoscimento dello stato invalidante può, in ogni momento, presentare "domanda di aggravamento", con l'ausilio del Patronato ITAL UIL.

Le provvidenze economiche

Terminata la fase relativa agli accertamenti sanitari, la

persona disabile riceverà al domicilio il verbale di visita con il giudizio finale della Commissione medica. Qualora a seguito dell'accertamento sanitario vi sia la possibilità di accedere ad una prestazione economica, il cittadino, qualora fosse necessario, sarà invitato a presentare all'INPS la dichiarazione degli elementi socio-economici necessari all'erogazione delle prestazioni di invalidità civile.

Il ricorso

Se il verbale di accertamento della Commissione Medica della ASL (validato da giudizio definitivo dell'INPS) non riconosce totalmente o parzialmente la condizione di invalidità, la gravità dell'handicap, l'indennità di accompagnamento o di frequenza è possibile ricorrere al Tribunale competente. Il Patronato ITAL UIL curerà tutta la fase del ricorso giudiziario mettendo a disposizione il medico legale e l'avvocato convenzionati.

La disabilità

La Legge n. 104 del 1992 regola l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Gli interventi previsti non sono soltanto di tipo assistenziale o previdenziale, ma si indirizzano alla prevenzione, cura e riabilitazione della disabilità ed al pieno inserimento sociale delle persone affette da minorazioni di qualsiasi natura, attraverso il diritto allo studio, la formazione professionale, l'integrazione lavorativa e le agevolazioni fiscali.

Richiamiamo brevemente i principali benefici fiscali collegate allo status di invalido o di persona con handicap e le corrispondenti diciture di legge che devono essere segnate nei verbali, per potervi accedere:

Beneficio: IVA al 4% sull'acquisto o sull'adattamento di auto nuova o usata; detrazione al 19% sui redditi della spesa di acquisto o adattamento del veicolo nuovo o usato; esenzione dalle tasse di trascrizione di proprietà e esenzione dal bollo.

Adattando il veicolo alla guida o al trasporto del disabile.

Riferimento nel verbale: "Persona con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (articolo 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449)"

Senza bisogno di adattare il veicolo. Riferimento nel verbale: "Persona con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388)."



La frase "Persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. modifiche) consente invece di richiedere al proprio Comune di residenza il **Contrassegno per parcheggiare l'auto** negli stalli per persone invalide.

Infine la frase "l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell'art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5..." esclude ogni requisito e quindi l'accesso a tutti i benefici fiscali sull'auto e al contassegno.

I tre giorni di permesso mensile

I lavoratori dipendenti con handicap in situazione di gravità possono beneficiare "alternativamente" delle due ore di permesso giornaliero retribuito (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o di un'ora di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore), oppure dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche frazionabili in ore.

Inoltre, hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra sede senza il proprio consenso.

Per ottenere i benefici lavorativi, è necessario che vi sia l'accertamento dell'handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3 della L. n. 104/92) da parte dell'apposita Commissione medica dell'INPS competente, integrata da un medico dell'INPS.

Possono fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperti da contribuzione figurativa i genitori di figli disabili gravi, nonché il coniuge, i parenti e gli affini di

persone con grave disabilità entro il 2° grado. Inoltre, a seguito della legge n. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà), possono godere dei tre giorni di permesso mensile di cui alla legge 104 anche gli uniti civilmente e i conviventi di fatto per assistere l'altra parte con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge 104/1992.

I parenti o gli affini di terzo grado (es. zii, nipoti, ecc.) hanno diritto ai permessi lavorativi solo al sussistere di determinate condizioni. Le agevolazioni sono concesse purché il richiedente abbia un rapporto di lavoro dipendente in corso e la persona da assistere sia in situazione di handicap grave e non sia ricoverata a tempo pieno, con alcune eccezioni.

Il congedo retribuito biennale

Per l'assistenza ai figli o ai parenti con "accertato" handicap grave la legge prevede un congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni per ogni persona disabile e durante l'arco della vita lavorativa di colui che lo richiede, frazionabile in mesi, settimane o giorni.

Hanno diritto a fruire del congedo, entro sessanta giorni dalla richiesta:

- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il componente dell'unione civile (equiparato al coniuge) quando presti assistenza all'altra parte dell'unione, disabile grave;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniu-



ge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Tale ordine di priorità è derogabile solo in presenza di determinate situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).

Il congedo raddoppia quando i figli disabili gravi sono due.



La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11031/2017, prevede che in presenza di due figli disabili gravi, il genitore lavoratore potrà fruire del congedo straordinario nel limite di due anni per ciascun figlio e nell'arco della propria vita lavorativa. Il periodo di congedo per il genitore in tali casi raddoppia.

Documentazione da allegare alla domanda di Invalidità Civile

Definizione agli atti delle domande di prestazione (L.120 - 11 settembre 2020, art.29-ter)

Domande di Invalidità Civile

- Lettera di dimissione di eventuali ricoveri recenti (entro due anni);
- Esiti di controlli specialistici (visite cardiologiche, visite neurologiche, visite psichiatriche o fisiatriche); referti di esami radiologici recenti (entro due anni);
- Per i minori: oltre quanto sopra già citato eventuali relazioni dei centri di riferimento per le loro patologie;
- Per pazienti con forme di demenza o ritardo mentale: oltre a quanto sopra riportato, visite neurologiche e/o geriatriche (se età maggiore a 65 anni) con valutazione neuropsicologica e test (MMSE /ADL/IADL;

WISC, WAIS etc)

Domande ex L.80 (Oncologici)

- Lettera di dimissione dell'eventuale intervento;
- Referto istologico;
- Follow-up oncologico con controlli clinici e strumentali (es. esami radiologici)

Domande Sordi

- Audiometria e visite ORL (anteriori e posteriori al 12°anno di età)

Domande Ciechi civili

- Referti visite oculistiche con eventuali campimetrie (campo visivo binoculare)

Nota bene

- Non sono necessarie le cartelle cliniche integrali ma sono sufficienti le lettere di dimissione.
- Per gli elettrocardiogrammi / Rx / Elettroencefalogrammi non è necessario il tracciato/lastra ma la sola refertazione.
- La documentazione sanitaria non deve risalire oltre 1 – 2 anni dalla presentazione della domanda e deve essere rilasciata da:
- strutture SSN o accreditata convenzionata (rs. Peschiera/Pederzoli; Negrar/Don Calabria).
- Non allegare le analisi del sangue
- Allegare precedente verbale di invalidità civile se presente
- La documentazione deve essere inviata tramite portale inps accedendo con lo spid del diretto interessato, oppure tramite i medici di base e/o i patronati abilitati

Il patronato ITAL UIL ti seguirà e assisterà in tutto l'iter per la predisposizione della domanda.




Come prenotare

App Uil Veneto

è il metodo più veloce: puoi scegliere da solo il servizio, il giorno e l'orario che preferisci, la sede più comoda.

Sulla App trovi già i documenti necessari: puoi scaricarli e compilarli, per rendere ancora più veloce il tuo appuntamento.



Sito Internet

Sul sito www.uilveneto.it trovi tutte le nostre sedi e i nostri servizi, oltre che informazioni e news.

Puoi anche prenotare da solo i tuoi appuntamenti all'indirizzo: prenotazioni.uilveneto.it



Numero Unico

Chiamando lo 0412030331 potrai fissare il tuo appuntamento con il CAF o con il PATRONATO in qualsiasi sede della nostra regione. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 per parlare con un operatore. Puoi chiamare comunque tutti i giorni, a qualsiasi ora: verrai ricontattato.

